RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 39

Il consiglio dell'ordine

Il consiglio ha sede presso il tribunale ed e' composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o piu' consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parita' di voti, subentra il piu' anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. In caso di mancanza di non eletti sono indette elezioni suppletive. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la meta' dei suoi componenti. Il consiglio elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio puo' eleggere due vicepresidenti, uno dei quali viene eletto come vicepresidente vicario. A ciascuna carica e' eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il piu' anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. La carica di consigliere e' incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonche' di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilita' deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Se non vi provvede, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Gli incarichi giudiziari conferiti ai componenti del consiglio da parte dei

magistrati del circondario nell'arco di tempo in cui durano in carica, sono pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario e sul sito del consiglio dell'ordine di appartenenza. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-39-il-consiglio-dell-ordine

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it